



Regione Molise

Dipartimento II

Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali – Sistema

Regionale e Autonomie Locali

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(P.A.U.R.)

art.27-bis D.lgs 152/2006 e.ss.mm.ii.

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI

La Società EDIL CAVE ROYAL SRL ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in data 29.07.2022.

Ha richiesto l'acquisizione dei seguenti titoli:

Valutazione di Impatto Ambientale (a cura della Regione Molise- ARPA Molise);

Autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione Paesaggistica

nonché tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta così come specificati dal proponente in istanza.

È stata convocata, per il giorno 11.05.2023 alle ore 9.30 in modalità telematica, la seduta della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/90 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Sono state invitate alla suddetta conferenza di servizi le Amministrazioni, Enti e Società specificate nella nota di convocazione della stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di maggio, con inizio alle ore 9.30 in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale Cisco Webex, si è riunita la Conferenza di Servizi per l'intervento di cui in oggetto.

Sono presenti alla conferenza:

dott.ssa Antonella Lavallo-direttore reggente servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Regione Molise;

dott.ssa Stefania Reale-funzionario ufficio PAUR regione Molise

dott. Giuseppe Geremia-funzionario ufficio AIA e emissioni in atmosfera regione Molise

dott.ssa Emanuela Tolve- Arpa Molise

dott.ssa Dora Catalano-soprintendente MIC/SABAP

dott. Sansone F.- società Edil Cave

dott. Ianiro Alfonso- società Edil Cave

dott. Vito Labanca- società Edil Cave

Ing. De Benedictis-provincia di Isernia

Dott.ssa Adelina Matteo- Comune di Sesto Campano

Dott. Sergio Scalfati – Staff tecnico amministrativo -valutazioni ambientali Regione Campania

-

In apertura della conferenza, il direttore, dott.ssa Lavallo, legge la cronistoria amministrativa e,

successivamente, dà lettura in sintesi della nota prot. 77551 del 10.05.2023 (allegata al presente verbale) pervenuta dal servizio regionale Idrico Integrato, a cui fa capo l'ufficio attività estrattive. Evidenzia che si tratta di un parere negativo al rilascio della autorizzazione di competenza per le motivazioni ivi esposte. Alla luce di quanto esposto, la dott.ssa Lavallo si dichiara disposta ad ascoltare coloro che volessero intervenire al fine di esprimere le loro posizioni in merito.

Prende la parola il dott. Labanca che fa rilevare che l'art. 1 della legge regionale 11/2005, non vieta nettamente l'apertura di nuove cave per cui, a suo dire, l'intervento non sarebbe in contrasto con la predetta legge regionale.

La dott.ssa Lavallo rileva che il servizio Tutela e Valutazioni Ambientali deve necessariamente acquisire e tener conto del parere rilasciato dal servizio regionale competente per l'autorizzazione prevalente all'interno del procedimento PAUR, in questo caso, il servizio competente in materia di attività estrattive. Prende la parola la dott.ssa Catalano, soprintendente MIC/SABAP, la quale dichiara che l'intervento ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del d. lgs. 42/2004, art. 136. L'area inoltre, ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. G) in quanto su tutta l'area è presente un bosco. Posto che il progettato intervento sarebbe comunque non realizzabile per quanto disposto dal PTPAAV n. 6, questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che paesaggistica ed esprime parere negativo alla sua compatibilità ambientale in merito al subprocedimento di VIA, nonché ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 per gli aspetti paesaggistici(ulteriori dettagli nella nota prot. 787848 del 11.05.2023, allegata al presente verbale). La parola passa alla dott.ssa Tolve di ARPA Molise la quale, premettendo che l'istruttoria tecnica ambientale e la valutazione degli impatti riguardano aspetti tecnici di merito e pertanto non possono in alcun modo superare le questioni vincolistiche e/o pregiudiziali, sulle quali ARPA non ha competenza, illustra gli esiti dell'istruttoria di competenza focalizzando l'attenzione sulle tematiche di Fauna e Flora/Vegetazione. In particolare, per la Fauna rappresenta la necessità di acquisire la VInCA predisposta dalla Regione Campania, in quanto per ragioni di prossimità la fauna gravitante nell'area di intervento è la stessa di quella tutelata nel Sito Natura oggetto di VInCA. Riguardo alla Flora/Vegetazione, attesa l'inevitabilità dell'impatto diretto rappresentato dalla rimozione di alcuni ettari di habitat boschivo, chiede alla Ditta chiarimento in merito alle misure di compensazione, peraltro dovute ai sensi del D.Lvo n.34/2018, in quanto fondamentali per poter stimare correttamente la significatività dell'impatto legato alla rimozione del bosco. Su tali aspetti risponde il dott. Sansone, consulente della società, il quale illustra la tematica inerente le misure di compensazione come di seguito esposte: le pregiudiziali fornite dai piani paesistici sono ascritte e riferite ad un intero ambito territoriale (macroarea), peraltro trasposto, per la consultazione, su un supporto cartografico molto datato, di piccola scala

(1:50.000) avente una scarsa qualità, una definizione grafica difficilmente leggibile, risultante minimamente dettagliato a causa proprio della piccola scala di rappresentazione e poco espressivo dei connotati paesaggistici, geomorfologici, vegetazionali (basti pensare che un minimo errore di posizionamento e allocazione di 1 mm, comporta un errore reale di ben 50 metri).Invece, la disamina di dettaglio effettuata in tutte le sue componenti ambientali e paesaggistiche, essendo circoscritta ad un ambito territoriale molto ristretto, coincidente con il perimetro della proposta estrattiva e all'immediato suo intorno, ha consentito di evidenziare e risaltare alcune singolarità locali, presenti, con cartografia bili a micro scala (1:50.000) e sovente in contrasto con agli attributi generali e generici concernenti alla macroarea e riportati nel piano paesistico.Inoltre la carta assestamentale (detta anche 'carta silografica') è quella che il tecnico progettista (Dottore Agronomo-Dottore Forestale) è tenuto a produrre il piano e gli altri elaborati.Il particellare va riportato sulla carta tecnica regionale alla scala 1:10.000, evidenziando con un tratto continuo di colore rosso i limiti delle particelle forestali; i limiti delle sottoparticelle vanno invece tracciati con un tratto interrotto dello stesso colore. Al loro interno vanno riportati, ugualmente in rosso, i numeri e le eventuali lettere che identificano le stesse unità di compartimentazione. La cartografia va infine aggiornata per quanto riguarda le modificazioni che si siano prodotte in conseguenza di frane, scavi, apertura di cave o altro, curando contemporaneamente di segnalare le eventuali discordanze agli uffici competenti. La carta assestamentale costituisce lo strumento tecnico cartografico fondamentale di gestione dei boschi. Pertanto potranno esservi riportate, a discrezione del tecnico, le colorazioni o i simboli ritenuti opportuni (a esempio per quanto riguarda l'evidenziamento delle classi colturali, dei tipi di vegetazione, dei tipi di intervento, etc.). In tutti i casi ciò deve essere fatto senza impedire una chiara e immediata lettura della base topografica sottostante. È conveniente precisare che lo scopo ultimo della carta assestamentale è localizzare le informazioni al fine di un loro riscontro sul terreno, non fornire una visione di sintesi della situazione esistente (a esempio per quanto attiene ai tipi di bosco, alle comprese etc.).Per la situazione de quo, ritenuto essenziale la redazione di un Piano di Gestione Forestale, essendo l'area oggetto di scavo inserita in un bosco ceduo irregolare, per la restante superficie il metodo da seguire si rifà al riconosciuto "Metodo Culturale". Di esso si riporta una breve descrizione.

Il metodo colturale formulato da Cantiani (1963) riconduce il procedimento nell'alveo dell'assestamento forestale classico perché dipende, anche se in maniera non esplicita, dall'individuazione di un modello di normalità strutturale e incrementale. Secondo questo metodo deve essere prescritto il tipo di intervento da attuare per normalizzare la struttura, potenziare la capacità produttiva e migliorare l'incremento di ciascuna particella. Il metodo colturale diventa così un mezzo per ricondurre i boschi considerati "irregolari" verso una struttura e una provvigione tale da permettere la loro gestione secondo i metodi dell'assestamento classico (Ciancio et al., 1995). Nel nostro Paese il criterio colturale è stato utilizzato per definire la ripresa in tutte quelle situazioni in cui la struttura del bosco, per vari motivi, non è immediatamente classificabile in uno dei modelli di riferimento della selvicoltura. Spesso queste situazioni di "anormalità" strutturale derivano dalla mancata o incompleta applicazione del trattamento prescritto dai piani precedenti. Per cercare di ricondurre il bosco alla normalità, la ripresa viene determinata particella per particella con criteri colturali ma la sua entità viene confrontata con la ripresa calcolata con metodi provvisori e l'organizzazione generale della foresta prosegue secondo il modello del bosco normale coetaneo. La dott.ssa Adelina Matteo, comune di Sesto Campano, dichiara che il comune non ha al momento iniziato l'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in quanto ha ricevuto tardivamente la comunicazione del servizio regionale competente in materia di Paesaggio avente ad oggetto la delega delle relative funzioni. La

dott.ssa Reale, funzionario del servizio Tutela e Valutazioni ambientali evidenzia che la comunicazione di delega è stata inoltrata al comune di Sesto Campano già ad ottobre 2022. Il dott. Scalfati, regione Campania, rappresenta che il riscontro fornito dalla Società proponente in relazione alla richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Campania per gli aspetti di competenza, parere in materia di impatti interregionali ex art.30, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e Valutazione di Incidenza, non può ritenersi esaustivo, in particolare in quanto: non è stata prodotta alcuna controdeduzione in relazione al fatto che l'area di intervento individuata in progetto risulterebbe interessare, in parte, un'area classificata e perimetrata nella cartografia ufficiale del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio frana – dell'ex Autorità di Bacino Nazionale Liri Garigliano e Volturno (oggi Autorità del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale), a meno di ripermitezzazioni o riclassificazioni operate dal soggetto competente e non note alla Regione Campania, tra le "Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa)" in relazione alle quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 3 delle Norme di Attuazione del PSAI risulterebbe "vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio" con le sole eccezioni di cui all'art. 3 comma 2 (in merito alle argomentazioni riportate sul punto dalla Società proponente nel riscontro trasmesso, si evidenzia che la valutazione delle condizioni geologiche alla base del vincolo esistente o il loro accertamento eventualmente mirato alla rimozione dello stesso, rappresentano un momento successivo la cui valutazione non compete allo STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania ma deve coinvolgere l'Ente competente); in relazione al richiesto elaborato tecnico specifico inerente al previsto intervento di recupero naturalistico, del quale nella richiesta di integrazioni formulata erano stati indicati i contenuti ritenuti necessari, la Società proponente ha attestato nel riscontro di aver provveduto a produrre lo stesso, ma tale elaborato non è presente nella documentazione di riscontro alle integrazioni pubblicata sulle pagine internet della Regione Molise dedicate al procedimento (in merito si evidenzia che tale aspetto è ritenuto molto rilevante ai fini del pronunciamento della regione Campania per gli aspetti di competenza). Relativamente alla Valutazione di Incidenza, il dott. Scalfati rappresenta che, ai fini del pronunciamento di competenza dello STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, è necessaria la previa acquisizione del pronunciamento "Sentito" dei soggetti responsabili della gestione dei due siti della Rete Natura 2000 interessati", per la quale si stimano necessari trenta giorni a decorrere dalla data di prima riunione della CdS". Prende la parola il dott. Labanca il quale evidenzia che nella zona limitrofa, a poche centinaia di metri, vi sono altre cave autorizzate in passato. La dott.ssa Lavallo fa presente che la tematica non rileva per la conferenza in oggetto e che, sulla base dei pareri acquisiti dal MIC/SABAP e dal servizio regionale competente in materia di attività estrattive, il procedimento deve necessariamente concludersi negativamente. Considerato che non ci sono altri interventi, anticipa che sarà redatto apposito verbale e che, successivamente, sarà rilasciato provvedimento motivato di conclusione negativa della conferenza di servizi. La seduta viene tolta alle 11.